

**Conversione dell'adozione legittimante in adozione mite: non sempre è possibile
(Cassazione Civile, 27 maggio 2024, n. 14777)**

In condizioni di abbandono, o semi abbandono del minore, vige l'impossibilità di un passaggio endoprocedimentale tra la procedura dell'adozione legittimante e quella dell'adozione mite, nonché l'impossibilità di una "conversione" della domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in quella di adozione c.d. mite.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere - Rel.

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. ELVIRA ANNA RUSSO Rita - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19197/2023 R.G. proposto da:

A.A. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARMINJON 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDETTI STEFANO (Omissis) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDETTI GIORGIO (Omissis),

- ricorrente -

contro

B.B. , C.C. , D.D.

- intimati -

e

E.E. , in qualità di tutore provvisorio della minore F.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato TASSI CRISTINA LAURA (Omissis) ,

- resistente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 24/2023 depositata il 07/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 24/2023, pubblicata il 7/9/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 12/8/2021 che aveva dichiarato lo stato di abbandono della minore F.F. , nata a C (MO) il (Omissis) dall'unione tra A.A. (in stato di detenzione dal 21/3/2019, con pena da scontare di otto anni e otto mesi) e di B.B. , con collocamento della stessa presso una famiglia adottiva.

Il Tribunale aveva, in particolare, esposto, a sostegno della decisione, che il padre biologico si era totalmente disinteressato della minore e la madre si trovava in stato di detenzione per reati commessi (anche maltrattamenti) ai danni dei figli maggiori avuti da altre relazioni, non aveva raggiunto la consapevolezza dei danni causati ai figli a causa dei passati comportamenti, dovuti ad abuso di alcool e di sostanze stupefacenti ed alla frequentazione di uomini violenti , e non manifestava una seria volontà di cambiare vita.

I giudici di appello, nel contraddittorio con il tutore provvisorio della minore e con i genitori affidatari, rimasto contumace il B.B. , acquisita una relazione aggiornata dai Servizi Sociali sulle condizioni di F.F. e disposta una CTU, hanno respinto, su conforme parere del PM, il gravame della madre della minore, rilevando che, fermo il disinteresse del padre biologico, la A.A. , madre biologica, aveva un passato costellato da condotte incompatibili con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale (avendo esposto la figlia "a situazioni ostili o di incuria") e comunque, dalla disposta CTU psicologica, a fronte del manifestato interessamento della reclamante verso la figlia, era emerso che la stessa non era tuttavia in grado di gestire la minore, essendo inidonea a prestare cure materiali e morali e ad adempiere agli obblighi educativi della piccola, risultando "focalizzata prettamente sui propri bisogni", con difficoltà a sintonizzarsi con quelli della figlia; pur apparendo la signora fortemente motivata ad un riavvicinamento alla figlia, in caso di scarcerazione, il CTU concludeva nel senso che il recupero della capacità genitoriale materna non era raggiungibile in tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in uno stabile contesto di vita familiare e tali valutazioni, immuni da vizi, erano pienamente condivise dal Collegio.

Ad avviso del collegio, tenuto conto che i genitori affidatari erano pienamente idonei allo svolgimento dei loro compiti, unitamente alla propria rete familiare e parentale, e che, di conseguenza, doveva essere assicurato il diritto della minore a essere inserita in uno stabile contesto familiare e il diritto dei genitori affidatari alla autonoma gestione della minore, non potevano essere accolte le istanze della madre e non poteva essere attuata l'alternativa suggerita dal CTU (un percorso di oltre un anno di contatto epistolare tra la madre biologica e i genitori affidatari, cui potevano seguire, in caso di positiva valutazione dei Servizi, iniziali incontri tra F.F. , la madre biologica e la madre affidataria), sul modello della c.d. adozione "mite", considerate le scarse prospettive di esito fausto, in ragione dei precedenti tentativi di recupero, falliti dalla A.A. , dalle condotte maltrattanti da lei tenute nei confronti delle altre figlie e dal lungo periodo di detenzione ancora da scontare.

Avverso la suddetta pronuncia, A.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 4/6 - 10 - 2023, affidato a quattro motivi, nei confronti di B.B. (a questi con notifica ex art.140 c.p.c.), Muzzarelli Gian Carlo, sindaco p.t. del Comune di Modena, in qualità di tutore provvisorio della minore F.F. , C.C. e D.D. , in qualità di genitori affidatari della minore (che non svolgono difese). La ricorrente ha depositato memoria.

Il tutore provvisorio del minore ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. , chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere dichiarata irricevibile, nel presente giudizio di cassazione, la memoria difensiva del tutore provvisorio della minore, in quanto atto presentato in prossimità dell'udienza, con cui la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (Cass. 27140/2017 ; Cass. 24835/2017).

2. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c. , l'omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, non essendo state considerate le istanze della madre e il fatto, accertato dal CTU, che corrisponde all'interesse della bambina, della possibilità, con tutte le cautele e gli accertamenti del caso, di riprendere i rapporti con la madre biologica; b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare della legge 184/1983 , artt. 8 e 15 , per non aver colto la disponibilità ad ovviare lo stato di adottabilità da parte della madre, disponibilità confermata da fatti concreti come descritto dal CTU nella sua perizia e dal magistrato di sorveglianza ; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare della legge 184/1983 artt. 8 , nella parte in cui non è stato tenuto conto che lo stato detentivo della madre esclude lo stato di abbandono per forza maggiore di carattere transitorio; d) con il quarto motivo, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. , la violazione del disposto dell'articolo 27 della legge 184/1983 , nella recente interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 28 settembre 2023), che prevede la necessità di non interrompere le relazioni di natura socio-affettiva dei parenti biologici, se è dimostrata una loro utilità del minore, come nella specie accertato dal CTU, in quanto nel reclamo era stata proposta la specifica domanda in via subordinata, nel caso di conferma dello stato di abbandono, di poter comunque adottare i

provvedimenti necessari per una ripresa dei rapporti fra madre e figlia, ma la Corte d'Appello aveva ommesso ogni valutazione a riguardo di tale richiesta.

Nella memoria la ricorrente dà atto (con allegazione di provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna del 25 gennaio 2024) di essere uscita definitivamente dal carcere e di essere stata affidata in prova per un anno al servizio sociale, cosicché ella vive ora a Correggio (RE) in casa di una conoscente, con possibilità di allontanarsi liberamente di giorno, per andare a lavorare, ma anche per ristabilire le relazioni familiari interrotte dalla carcerazione.

3. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.

Essenzialmente, la ricorrente si duole della mancata scelta della adozione c.d. mite, che era stata anche suggerita, come possibile soluzione, dal consulente tecnico.

3.1. Va ricordato che l'adozione piena (già definita legittimante) si caratterizza per una specifica procedimentalizzazione, sotto il controllo del giudice, al fine di assicurare, per i minori che versino in situazione di abbandono, una adeguata scelta dell'adottante, e fa venire meno, nell'impostazione più rigorosa, ogni rapporto e quindi ogni diritto e dovere con la famiglia d'origine (art.27: "Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome"; Corte Costituzionale n. 131 del 2022 , che ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui prevede che il figlio l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che "l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto") . Se l'adozione é disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali").

L'allontanamento del bambino dalla propria famiglia è, pertanto, una misura estrema alla quale si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, tenendo conto, in ogni caso, che in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore deve prevalere .

Al fine di evitare lo sradicamento del minore, nell'adozione piena, a livello giurisprudenziale, si è parlato, in ipotesi specifiche, di "adozione aperta", in base alla quale il giudice consente, di fatto, al minore di continuare a frequentare la famiglia d'origine.

Ad essa si aggiunge altra figura, di creazione sempre giurisprudenziale (di merito, T.min. Bari 2008, e di legittimità, Cass. 3643/2020 e Cass. 40308/2021), la c.d. adozione "mite", in base alla quale, in situazioni di semi - abbandono del minore, si consente, allo stesso essendo opportuno non recidere del tutto il rapporto con la famiglia d'origine, di conservare ("dal punto di vista giuridico" e non solo di fatto) i rapporti con la famiglia d'origine, mediante una interpretazione estensiva dell'art.44 lett. d, adozione in casi particolari: si procede ad estendere in via ermeneutica la nozione di "impossibilità di affidamento preadottivo".

Si possono richiamare : Cass. n. 20322/2022 : "L'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44 , comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 , consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra

il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'"*extrema ratio*", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica" (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, in considerazione delle irreversibili e gravi incapacità dei genitori, sostanzialmente impermeabili ad ogni sollecitazione ad un recupero sia pure parziale e tardivo del rapporto genitoriale); Cass. 1476/2021 : "Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost. , 1 , l. n. 184 del 1983 , e 315 bis, comma 2, c.c. , deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una "*extrema ratio*", cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44 , lett. d), della l. n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell'interesse del minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine"; Cass. 3643/2020 : "Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una "*extrema ratio*" cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della legge n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44, lett. d)". Da ultimo Cass. 21024/2022 : "Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983 , e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. cit." (nella specie, questa Corte ha cassato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità e, nel contempo, aveva disposto che si procedesse all'adozione "mite"). Nell'ottica di salvaguardare sempre il rapporto con la famiglia d'origine, si è poi introdotto un nuovo istituto, l'affidamento familiare, in forza del quale il minore d'età, che si trova in situazione di "temporaneo abbandono" può essere affidato ad altro soggetto o altra famiglia per il periodo necessario a consentire alla famiglia d'origine di superare le difficoltà che le impediscono di provvedere in maniera adeguata alle necessità del figlio.

Il giudice poi, quando la situazione familiare presenti delle criticità ma non tali da giustificare l'allontanamento del minore, può limitarsi a disporre misure di controllo della responsabilità genitoriale (sospensione o decadenza).

Nella pronuncia n. 21024/2022, questa Corte ha affermato: "Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione "mite" ex art. 44 l. n. 184 del 1983 " (nella specie, questa Corte ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'accertare lo stato di abbandono della minore, non aveva verificato se corrispondesse alle esigenze educative e di accudimento del minore il mantenimento del legame con il genitore naturale).

3.2. Con riguardo alla rescissione dei legami con la famiglia d'origine, nell'adozione piena o legittimante, la Corte di Cassazione ha rimesso, con ordinanza interlocutoria n. 230/2023, alla Corte Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 27 , c. 3 L. n. 184 del 1983 nella parte in cui stabilisce che con l'adozione legittimante derivante dall'accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessano irreversibilmente i rapporti dell'adottato (e conseguentemente del minore adottabile per effetto della dichiarazione di adottabilità) con la famiglia di origine estesa ai parenti entro il quarto grado (art. 10 c.4 n. 184 del 1983), escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli secondo le modalità stabilite in via giudiziale.

La possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica, secondo un certo orientamento giurisprudenziale di merito, in una interpretazione dell'art. 27 , terzo comma, della legge n. 184 del 1983 , che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola rescissione dei legami giuridici.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 28 settembre 2023 ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 , comma 3, l. n. 184/1983 , nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore, di cui è disposta l'adozione piena, a mantenere rapporti, secondo le modalità individuate dall'autorità giudiziaria, con gli stretti congiunti, in riferimento all'art. 117 , comma 1, Cost. , in relazione all'art. 24 Carta dei diritti fondamentali UE, atteso che tale norma non osta, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, alla conservazione dei rapporti socio - affettivi in parola, se ciò corrisponda in concreto all'interesse di quel minore, con le modalità individuate dal giudice di merito.

La Consulta, ribadita l'esigenza di non separare il minore, ove possibile, dal suo nucleo familiare d'origine, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU ("che, nell'ascrivere la tutela delle relazioni parentali al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), sottolinea la connotazione residuale di soluzioni volte a spezzare ogni legame del minore con la famiglia d'origine (Corte EDU, sentenza

13 aprile 2023, Jirov e altri contro Repubblica Ceca; grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia; sentenze 13 ottobre 2015, S.H. contro Italia; 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia; 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia" e che evidenzia come "la scissione di una famiglia costituisce una ingerenza gravissima, che deve essere fondata su considerazioni ispirate all'interesse del minore e aventi un peso e una solidit sufficienti a giustificare un tale effetto (Corte EDU, sentenza 22 giugno 2017, Barnea e Caldararu contro Italia)"; cfr. anche Corte EDU, sentenza 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia, paragrafo 65), ha richiamato le soluzioni, ulteriori rispetto alla pura alternativa tra affidamento e adozione piena, prospettate dal giudice di legittimit (Cass. n. 20322/2022 ; Cass. n. 4038/2021 ; Cass. n. 35840/2021).

Secondo tale orientamento, costituente diritto vivente, "in presenza del cosiddetto semi-abbandono del minore, dovuto soprattutto a dipendenze ovvero a patologie fisiche o psichiche dei genitori, spesso unite a difficolt economiche e lavorative, la giurisprudenza ha ritenuto che il carattere non transitorio e, tuttavia, non assoluto della inidoneit a offrire assistenza morale e materiale al minore rendesse inadeguate tanto la soluzione dell'affidamento, quanto quella dell'adozione piena". Altro orientamento, di merito, rileva la Corte Costituzionale, ha poi prospettato la soluzione dell'adozione c.d. aperta, espressione questa che compendia "l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessit di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica, con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali".

Ed  con riguardo a tale forma di adozione (l'adozione c.d. aperta), di creazione giurisprudenziale, che la Corte Costituzionale ha osservato come "non sarebbe, dunque, coerente con le citate istanze una presunzione assoluta che postulasse immancabilmente una corrispondenza biunivoca fra la radicale cancellazione di ogni relazione socio-affettiva del minore con i propri familiari d'origine e il suo interesse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva" e che la stessa "formulazione del censurato art. 27 , terzo comma, della legge n. 184 del 1983 induce, a ben vedere escludere che la norma contempra un divieto assoluto di preservare relazioni socio - affettive con componenti della famiglia d'origine del minore" (anche alla luce di altre norme dell'ordinamento e della legge n. 184/1983 , l'art.28, comma 4, l'art. 4, comma 5 quinquies, l'art.6, comma 6).

In conclusione, mentre "la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessit e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico - formali", quanto all'interruzione dei rapporti di natura socio - affettiva, l'art.27 , comma 3, l.184/1983 racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore e la norma non esclude, in una sua lettura costituzionalmente orientata, che il giudice "possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio - affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio", ad es. "ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuit con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identit".

3.3. Ma nel nostro giudizio non è in discussione la scelta, una volta confermato lo stato di abbandono della minore da parte della ricorrente (e del padre), tra adozione piena e adozione c.d. aperta (non essendo prospettata neppure l'esistenza di altri legami parentali di cui sia avvertita la necessità di non interruzione per la minore), ma ci si duole soltanto del fatto che si sarebbe omessa ogni valutazione "sulle richieste della madre biologica di mantenere contatti con la minore, sia pure in forma protetta" si afferma che "nessuna parte, nemmeno la madre, chiedeva di allontanar la figlia dalla famiglia affidataria", evidenziandosi che anche la madre ben ammetteva che allo stato non era in grado di gestire la figlia (pagg - 11 - 12 de ricorso).

Si prospetta quindi, semmai, la mancata adozione nella forma c.d. mite di adozione.

La ricorrente comunque contesta anche che la stessa valutazione sullo stato di abbandono della minore sia stata incentrata unicamente su condotte di un passato "abbastanza remoto" della madre medesima, evidenziandosi che la consulenza tecnica non avrebbe concluso nel senso della incapacità genitoriale della madre biologica.

E si deduce, a pag. 16: "la sig.ra A.A. continua ad insistere in via principale sul non luogo a provvedere sullo stato di abbandono proprio perché crede che in futuro si possa costituire , con l'aiuto dei Servizi, quella famiglia plurinucleare di cui parla il CTU e che lo stesso CTU giudica fattibile".

3.4. Orbene, quanto alla situazione di abbandono, la Corte d'appello ha ritenuto sicuramente rilevante lo stato di detenzione della madre, ma non isolatamente e acriticamente considerato. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che la A.A. , madre biologica, aveva un passato costellato da condotte incompatibili con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale (avendo esposto la figlia "a situazioni ostili o di incuria") e comunque, dalla disposta CTU psicologica, a fronte del manifestato interessamento della reclamante verso la figlia, era emerso che la stessa non era tuttavia in grado di gestire la minore, essendo inidonea a prestare cure materiali e morali e ad adempiere agli obblighi educativi della piccola, risultando "focalizzata prettamente sui propri bisogni", con difficoltà a sintonizzarsi con quelli della figlia.

Peraltro, con riferimento allo stato di detenzione di uno o dei genitori del minore, questa Corte ha già affermato che "In tema di adozione di minori, il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, cosicché la rescissione del legame familiare costituisce l'unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva. Tale condizione non può essere esclusa dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza, dovendosi dare comunque rilievo, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, al fatto che il genitore, nonostante la detenzione, si sia preoccupato di assicurare al minore l'assistenza morale e materiale, affidandolo a parenti in grado di prendersene cura" (Cass. 19735/2015), precisando poi che "lo stato detentivo di lunga durata dei genitori costituisce una causa di forza maggiore non transitoria che oggettivamente impedisce un adeguato svolgimento delle

funzioni genitoriali, incidendo negativamente sul diritto del bambino di vivere in un contesto unito e sereno negli anni più delicati della sua crescita" (Cass. 1431/2018 ; cfr. anche Cass. 33023/2022).

Ma, si ripete, nella specie non si è disposta l'adottabilità soltanto in ragione dello stato di detenzione (comunque non breve) della madre, quanto all'esito di una valutazione, all'attualità, delle condotte della medesima pregresse e successive alla carcerazione. Questa Corte ha poi chiarito che "in tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico - fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri" (Cass. 4097/2018 ; conf. Cass. 26624/2018 , in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema", il giudice di merito deve infatti operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. 7559/2018).

Nella specie, la valutazione è stata svolta senza trascurare sopravvenienze ed in modo diacronico, pervenendo ad un giudizio concreto ed attuale, rispetto all'epoca della decisione, nel settembre 2023.

3.5. Quanto all'adozione c.d. mite, si deve ricordare che questa Corte, da ultimo, ha precisato (Cass. 26791/2023) che "Nonostante la pluralità di modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento imponga di valutare, oramai, anche il ricorso al modello di adozione che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine, in presenza di situazioni di semi abbandono, il quadro normativo esistente, non consente di superare lo schema normativo che delinea in realtà due procedimenti ben delineati e definiti come quello dell'adozione legittimante e quello dell'adozione c.d. mite. Da qui, dunque, l'impossibilità di un passaggio endoprocedimentale tra l'una e l'altra procedura e l'altrettanto evidente impossibilità di una "conversione" della domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in quella di adozione c.d. mite" (conf. Cass. 7302/2024).

Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d), l. n. 184 del 1983 .

Si deve aggiungere che, nella specie, non risulta neppure che la prospettata soluzione rappresentata dal CTU non sia stata presa in esame dalla Corte territoriale, avendo il Collegio d'appello rilevato che non potevano essere accolte le istanze della madre e non poteva essere attuata l'alternativa pur suggerita dal CTU (un percorso di oltre un anno di contatto epistolare tra la madre biologica e i

genitori affidatari, cui potevano seguire, in caso di positiva valutazione dei Servizi, iniziali incontri tra F.F. , la madre biologica e la madre affidataria), sul modello della c.d. adozione "mite", considerate le scarse prospettive di esito fausto, in ragione dei precedenti tentativi di recupero, falliti dalla A.A. , dalle condotte maltrattanti da lei tenute nei confronti delle altre figlie e dal lungo periodo di detenzione ancora da scontare.

Vi è dunque congrua motivazione sulle ragioni di non condivisione sulla soluzione, in via ipotetica suggerita dal consulente tecnico.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso .

Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 .

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 , Siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Conclusione

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2024.

